



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO F.LE DELLA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO ISPETTORATO RI.P.LE DELLE FORESTE DI
MESSINA

VERBALE GARA

OGGETTO: Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del fabbricato demaniale sito nel comune di Sant'Angelo di Brolo adibito a Distaccamento Forestale e alloggi di servizio – Opera Finanziata con D.R.S. n° 758 del 15 novembre 2011 avvalendosi dei fondi afferenti il capitolo di bilancio n° 150514.

GUP N° G86J11000360002

CIG N° 3619658C43

1. Importo a base d'asta (<i>soggetto a ribasso</i>)	€ 57.963,45
2. Oneri per la sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>)	€ 1.852,40
3. Importo lavori (1+2)	€ 59.815,85
4. Somme a disposizione	€ 13.184,15
5. Importo progetto (1+2+4)	€ 73.000,00

Premesso che:

- l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina deve affidare in appalto i lavori indicati in oggetto, giusto progetto esecutivo approvato con il D.R.S. n° 758 del 15 novembre 2011;
- i lavori saranno affidati mediante cottimo fiduciario;

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 9,00, presso i locali del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, si procede alla gara di cui in oggetto, presieduta dall'Ispettore Ripartimentale delle Foreste, assistito dal Funzionario Direttivo Amministrativo Lotta Antonino, dai Funzionari Direttivi Tecnici Forestali Parisi geom. Giovanni e Lampi arch. Gustavo e dal Perito Forestale Crimi Antonino, tutti n.q. di componenti della commissione di gara, giusta nomina n° 52514 del 20.12.2011.

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente Crimi Antonino.

Si da atto che assiste alle operazioni di gara la Sig.ra Basile Giovanna che rappresentano la ditta Gullifa Francesco con sede a Messina in via Aloisio n° 15 "villaggio Pezzolo".

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA GARA

Il Presidente premette che:

a) con invito n° 14722 del 28 novembre 2011, inviato alla ditte: Ferrera Pietro via Ogliastri c/da Filippello "Villaggio Pezzolo", 98100 Messina; Gullifa Francesco via Aloisio n° 15 "Villaggio Pezzolo", 98100 Messina; Lopis Nunzio via S. Marta n° 316 Pal. E int.9, 98100 Messina; Majolino Domenico via Garibaldi is. 419 n° 170, 98100 Messina; Manzella Giuseppe via C. Pompea n° 281/A "Villaggio Paradiso", 98100 Messina; Marciante Lorenzo via Palermo n° 828, 98100 Messina; Nicotra Mariano via Petrolo n° 3, 98100 Messina; Tecnimpianti di Minissale Cosimo via S. Margherita "Villaggio Ponte Schiavo", 98100 Messina; BCS Costuzioni s.r.l. c/da Cicè s.n.c., 98073 Mistretta; Cerniglia Lucio via Piro n° 15 98073 Mistretta; Edil Centro s.r.l. via Giovanni Verga n° 4, 98042 Pace del Mela; Mazzeo Edil Restauri s.r.l. via Oriti n° 15, 98066 Patti; Di Francesco Giuseppe via Papa Giovanni XXIII n° 114, 98070 Pettineo; F.lli Scuderi di Scuderi Carmelo s.n.c. via Nino Dante n° 3, 98059 Rodì Milici; Sottile Giancarlo via Cartolano n° 16, 98059 Rodì Milici; F.lli Russo di Russo Sebastiano & C. s.n.c. c/da S. Sergio n° 3, 98078 Tortorici; tutti iscritti all'albo regionale dei fornitori di fiducia dell'Amministrazione Regionale, è stato indetto il cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del fabbricato demaniale sito nel comune di Sant'Angelo di Brolo adibito a distaccamento forestale e alloggi di servizio;

b) entro la scadenza del termine indicato dal citato invito (n° 14722 del 28.11.2011) sono pervenute, in plico chiuso e sigillato, le offerte delle ditte di seguito riportate.

N	Ditte	Indirizzo	cap	Sede	prov	cod. fisc./p. iva
1	Majolino Domenico	Via Garibaldi n° 170	98100	Messina	ME	01656450838
2	Gullifa Francesco	Via Aloisio n° 15 Pezzolo	98138	Messina	ME	01896220835
3	Ferrera Pietro	Via Ogliastrello c/da Filippello Pezzolo	98138	Messina	ME	02040620839
4	EdilCentro	Via Giovanni Verga n° 4	98042	Pace del mela	ME	01645660836
5	Nicotra Mariano	Via Petrolo n° 3 Complesso Zeta - Villaggio Zafferia	98127	Messina	Me	NCTMRN67D19F158T
6	Mazzeo Edilrestauri	Via Orti n° 15	98066	Patti	ME	
7	Impresa Edile F.lli Russo S.n.c.	c/da San Sergio & C	98078	Tortorici	ME	02623200835
8	Tecnimpianti di Minissale Cosimo	c/da Cabina Ponte Schiavo	98139	Messina	ME	

La Commissione, limitatamente alle offerte pervenute nei termini fissati dalla lettera d'invito, accerta la regolarità dei requisiti di confezionamento, fatta eccezione per la ditta EdilCentro il cui plico è mancante di ceralacca su alcuni lembi di chiusura, in violazione di quanto disposto dalla lettera d'invito che richiede che i plichi devono essere sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura. Al riguardo si è pronunciato il TAR Palermo, Sezione III[^], sentenza del 7 maggio 2010 n° 6466 che ha stabilito "Le modalità di confezionamento dei plichi contenenti l'offerta garantiscono, non soltanto l'anonimato ma assolvono anche la funzione di assicurare la custodia e l'integrità delle buste contenenti le offerte e di evitare ogni possibile contestazione e sospetto di manomissione, anche solo potenzialmente, al riguardo (data la notoria possibilità di aprire e chiudere agevolmente, senza lacerazione o segni evidenti, i lembi preincollati delle buste all'uopo comunemente usate), garantendo l'integrità dei plichi a tutela dell'imparzialità e trasparenza della procedura. Conseguentemente, le prescrizioni della lex specialis che impongono determinate modalità di chiusura dei plichi, espresse in modo chiaro e preciso, non possono essere considerate meramente formali, perché poste a garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte e, dunque, sono conformi alla normativa di settore e ove espressamente sanzionino con l'esclusione il mancato rispetto delle clausole in esse contenute, l'Amministrazione appaltante è obbligata a dare alle stesse puntuale applicazione". **Per quanto sopra riportato la Commissione determina di non ammettere il plico fatto pervenire dalla ditta EdilCentro s.r.l.**

La Commissione, esaminata la documentazione, decide quanto di seguito riportato.

N	Ditte	Sede	Prov	Determinazioni
1	Majolino Domenico	Messina	ME	Ammessa
2	Gullifa Francesco	Messina	ME	Non ammessa , in quanto la domanda di partecipazione non contiene le dichiarazioni richieste dalla lettera d'invito di cui ai punti C1, 9, 10, 11 e 21. Inoltre non è stata prodotta la garanzia a corredo dell'offerta (<i>a pena d'esclusione</i>) e la dichiarazione di cui al punto 28 concernente la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La commissione precisa che nell'esclusione delle ditte partecipanti, si è attenuta al principio secondo il quale le cause di esclusione debbono essere rigidamente e rigorosamente previste e altrettanto rigorosamente applicate senza possibilità di una loro interpretazione estensiva (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II [^] 3.5.2004 n° 2742). Sul punto il C.G.A. Sezione Giurisdizionale con sentenza del 16 novembre 2006 n° 678 ha stabilito: "nello svolgimento della procedura di gara, l'amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, le quali non sono disapplicabili, ancorchè in ipotesi illegittime" (cfr Cons. Stato Sez. IV 12 gennaio 2005 n° 43). Il C.G.A. Sez. Giurisdizionale con la sentenza del 6 maggio 2008 n° 384 ha stabilito "Nello svolgimento della procedura di gara, l'Amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, non disapplicabili ancorchè, in ipotesi, illegittime". Anche il TAR Lazio Roma, Sez. III [^] , con sentenza del 21.12.2007 n° 13914 ha stabilito: "Nel caso in cui le prescrizioni del bando di gara prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la Stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa che essa stessa ha emanato ed alla quale si è autovincolata non potendosi ipotizzare che in capo all'Amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura o un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale". (ex plurimis TAR Umbria 17.7.2006 n° 361).
3	Ferrera Pietro	Messina	ME	Non ammessa , in quanto la domanda di partecipazione non contiene le dichiarazioni richieste dalla lettera d'invito di cui ai punti C1, 7, 8, 9 e 21. Inoltre non è stata prodotta la garanzia a corredo dell'offerta (<i>a pena d'esclusione</i>) e la dichiarazione di cui al punto 28 concernente la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La commissione precisa che nell'esclusione delle ditte partecipanti, si è attenuta al principio secondo il quale le cause di esclusione debbono essere rigidamente e rigorosamente previste e altrettanto rigorosamente applicate senza possibilità di una loro interpretazione estensiva (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II [^] 3.5.2004 n° 2742). Sul punto il C.G.A. Sezione Giurisdizionale con sentenza del 16 novembre 2006 n° 678 ha stabilito: "nello svolgimento della procedura di gara, l'amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, le quali non sono disapplicabili, ancorchè in ipotesi illegittime" (cfr Cons. Stato Sez. IV 12

N	Ditte	Sede	Prov	Determinazioni
				<p>gennaio 2005 n° 43). Il C.G.A. Sez. Giurisdizionale con la sentenza del 6 maggio 2008 n° 384 ha stabilito “Nello svolgimento della procedura di gara, l’Amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, non disapplicabili ancorchè, in ipotesi, illegittime”. Anche il TAR Lazio Roma, Sez. III[^], con sentenza del 21.12.2007 n° 13914 ha stabilito: “Nel caso in cui le prescrizioni del bando di gara prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l’esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la Stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa che essa stessa ha emanato ed alla quale si è autovincolata non potendosi ipotizzare che in capo all’Amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura o un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale”. (ex plurimis TAR Umbria 17.7.2006 n° 361).</p>
4	Nicotra Mariano	Messina	Me	Ammissa
5	Mazzeo Edilrestauri	Patti	ME	<p>Non ammissa, in quanto l’offerente non possiede i requisiti d’iscrizione alla Camera di Commercio di almeno due anni richiesto dal punto 27 della lettera d’invito. Dal certificato camerale prodotto risulta la data d’inizio attività 2 febbraio 2010 e l’iscrizione l’8 febbraio 2010.</p> <p>La commissione precisa che nell’esclusione delle ditte partecipanti, si è attenuta al principio secondo il quale le cause di esclusione debbono essere rigidamente e rigorosamente previste e altrettanto rigorosamente applicate senza possibilità di una loro interpretazione estensiva (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II[^] 3.5.2004 n° 2742). Sul punto il C.G.A. Sezione Giurisdizionale con sentenza del 16 novembre 2006 n° 678 ha stabilito: “nello svolgimento della procedura di gara, l’amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, le quali non sono disapplicabili, ancorchè in ipotesi illegittime” (cfr Cons. Stato Sez. IV 12 gennaio 2005 n° 43). Il C.G.A. Sez. Giurisdizionale con la sentenza del 6 maggio 2008 n° 384 ha stabilito “Nello svolgimento della procedura di gara, l’Amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, non disapplicabili ancorchè, in ipotesi, illegittime”. Anche il TAR Lazio Roma, Sez. III[^], con sentenza del 21.12.2007 n° 13914 ha stabilito: “Nel caso in cui le prescrizioni del bando di gara prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l’esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la Stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa che essa stessa ha emanato ed alla quale si è autovincolata non potendosi ipotizzare che in capo all’Amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura o un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale”. (ex plurimis TAR Umbria 17.7.2006 n° 361).</p>
6	Impresa Edile F.Ili Russo S.n.c.	Tortorici	ME	<p>Non ammissa, in quanto la domanda di partecipazione non contiene le dichiarazioni richieste dalla lettere d’invito di cui ai punti 21 e 28. Inoltre non è stata prodotto il modello “G.A.P.” richiesto dalla lettera d’invito. Sul punto il TAR Catania, Sezione IV[^], con sentenza del 15 aprile 2010 n° 1.100 ha statuito “<i>Pe ril principio dell’etero-integrazione del bando di gara, le imprese partecipanti sono tenute a produrre il modello G.A.P. compilato, quantomeno, nelle parti contrassegnate con l’asterisco, ritenute obbligatorie, a pena di esclusione anche laddove il bando di gara non la prevede espressamente. Ciò in quanto l’obbligo di presentare il modello G.A.P. risponde all’esigenza sostanziale di consentire all’alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa di avere accesso a notizie riguardanti le imprese che partecipano alle pubbliche gare, posto che anche la sola partecipazione può costituire un utile dato per rilevare l’ingerenza della criminalità organizzata nei rapporti economici con l’Amministrazione pubblica. Il documenti in questione infatti, adempie ai sensi delle LL. nn.726/1982 e 410/1981, ad una essenziale funzione di tutela dell’ordine pubblico, quale indefettibile strumento conoscitivo ai fini della lotta contro le infiltrazioni della delinquenza mafiosa nel settore dei pubblici appalti, con la conseguenza che la rilevanza sostanziale dell’interesse pubblico, sotteso al clausola inosservata, implica, pur in difetto di espressa previsione della lex specialis, l’esclusione dalla gara dell’impresa resasi inadempiente (C.G.A. 6 maggio 1998 n° 298; TAR Sicilia Catania n° 2024/2009; CGA 3 marzo 2003 n° 94”.</i></p> <p>La commissione precisa che nell’esclusione delle ditte partecipanti, si è attenuta al principio secondo il quale le cause di esclusione debbono essere rigidamente e rigorosamente previste e altrettanto rigorosamente applicate senza possibilità di una loro interpretazione estensiva (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II[^] 3.5.2004 n° 2742). Sul punto il C.G.A. Sezione Giurisdizionale con sentenza del 16 novembre 2006 n° 678 ha stabilito: “nello svolgimento della procedura di gara, l’amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, le quali non sono disapplicabili, ancorchè in ipotesi illegittime” (cfr Cons. Stato Sez. IV 12 gennaio 2005 n° 43). Il C.G.A. Sez. Giurisdizionale con la sentenza del 6 maggio 2008 n° 384 ha stabilito “Nello svolgimento della procedura di gara, l’Amministrazione appaltante è vincolata dalle previsioni del bando, non disapplicabili ancorchè, in ipotesi, illegittime”. Anche il TAR Lazio Roma, Sez. III[^], con sentenza del 21.12.2007 n° 13914 ha stabilito: “Nel caso in cui le prescrizioni del bando di gara prevedano espressamente, con formulazione chiara</p>

N	Ditte	Sede	Prov	Determinazioni
				e non equivoca, l'esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la Stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa che essa stessa ha emanato ed alla quale si è autovincolata non potendosi ipotizzare che in capo all'Amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura o un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale". (ex plurimis TAR Umbria 17.7.2006 n° 361).
7	Tecnimpianti di Minissale Cosimo	Messina	ME	Non ammessa , in quanto i plichi contenenti la documentazione "A" e l'offerta "B" sono mancanti di ceralacca e di firma sui lembi di chiusura, in violazione di quanto disposto dalle lettera d'invito che richiede che i plichi devono essere sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura a pena d'esclusione. Al riguardo si è pronunciato il TAR Palermo, Sezione III [^] , sentenza del 7 maggio 2010 n° 6466 che ha stabilito "Le modalità di confezionamento dei plichi contenenti l'offerta garantiscono, non soltanto l'anonimato ma assolvono anche la funzione di assicurare la custodia e l'integrità delle buste contenenti le offerte e di evitare ogni possibile contestazione e sospetto di manomissione, anche solo potenzialmente, al riguardo (data la notoria possibilità di aprire e chiudere agevolmente, senza lacerazione o segni evidenti, i lembi preincollati delle buste all'uopo comunemente usate), garantendo l'integrità dei plichi a tutela dell'imparzialità e trasparenza della procedura. Conseguentemente, le prescrizioni della lex specialis che impongono determinate modalità di chiusura dei plichi, espresse in modo chiaro e preciso, non possono essere considerate meramente formali, perché poste a garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte e, dunque, sono conformi alla normativa di settore e ove espressamente sanzionino con l'esclusione il mancato rispetto delle clausole in esse contenute, l'Amministrazione appaltante è obbligata a dare alle stesse puntuale applicazione".

Il Presidente procede all'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte delle Ditte ammesse, che vengono riportate nel seguente prospetto

N	Ditte	Sede	prov	Offerta %
1	Majolino Domenico	Messina	ME	22,333
2	Nicotra Mariano	Messina	Me	20,572

La Commissione aggiudica il cottimo fiduciario:

	Ditta	Codice Fiscale Partita IVA	ribasso offerto %	pari ad un importo di €	Oneri per la sicurezza €	Importo lavori al netto del ribasso €
1	Majolino Domenico	01656450838	22,333	45.018,47	1.852,40	46.870,87

La Commissione procede all'apertura delle offerte economiche delle ditte escluse, sottoriportate:

N° busta	Ditta	Sede	Prov	Offerta %
1	Gullifa Francesco	Messina	ME	17,857
2	Ferrera Pietro	Messina	ME	19,231
4	Mazzeo Edilrestauri	Patti	ME	4,7264
5	Impresa Edile F.Ili Russo S.n.c.	Tortorici	ME	22,6969

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo Pretorio di questo Ufficio e sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. Chiuso alle ore 12,15.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA
F.to Lotta Antonino
F.to Parisi Giovanni
F.to Lampi Gustavo
F.to Crimi Antonino

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo Di Vincenzo